

COMUNE DI PALOMBARO

PROV. CHIETI



REGOLAMENTO COMUNALE SUI CANI E PICCOLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PER LA LOTTA AL RANDAGISMO

INDICE

PREMESSA

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 3 ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

ART. 4 TRASFERIMENTO, SMARRIMENTO O MORTE DEL CANE

ART. 5 ABBANDONO DEGLI ANIMALI

ART. 6 CUSTODIA

ART. 7 MUSERUOLE E GUINZAGLI

ART. 8 TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

ART. 9 RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

ART. 10 AZIONI CONTRO IL FENOMENO DEL RANDAGISMO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 SANZIONI

ART. 12 VIGILANZA

ART. 13 INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONE DI NORME – NORME NON PREVISTE

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

PREMESSA

Il Comune di Palombaro intende promuovere la convivenza tra l'uomo e la popolazione animale in modo da realizzare un rapporto equilibrato, rispettoso dei reciproci diritti, tra cittadini e animali.

Intende inoltre richiamare l'attenzione pubblica al doveroso rispetto per la salute pubblica, per l'ambiente e per i diritti degli animali, nonché al rispetto della civile convivenza tra tutti i cittadini.

Nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e regionali, in particolare la Legge 20 Luglio 2004 n. 189 (G.U. n. 178 del 31.07.2004), l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 Agosto 2004 (G.U. n. 213 del 10.09.2004), la L.R. 23/01/2004 n. 8, il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue ogni atto di crudeltà contro di essi, nonché ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e il loro abbandono, anche al fine di porre in atto le misure necessarie a limitare il fenomeno del randagismo.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta le norme finalizzate a tutelare la convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica ed altri animali da affezione e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori, potrebbe provocare sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica ed altri animali da affezione presenti sul territorio.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i cani ed altri animali da affezione residenti e a quelli in transito nel territorio del Comune di Palombaro.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. A titolo esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, la viabilità rurale di pubblico passaggio ed ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che detiene o ha in custodia a qualsiasi titolo, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 3 - ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

1. Chiunque sia proprietario a qualsiasi titolo di cani è tenuto ad iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina regionale, nel momento in cui ne è venuto in possesso. Per i cuccioli, l'iscrizione è obbligatoria dal quarto mese di vita in poi. Presso il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano-Vasto, è istituita l'anagrafe canina competente.
2. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina verrà compilata apposita scheda di identificazione del cane. Copia della scheda dovrà essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla ASL di Lanciano-Vasto anche l'eventuale cambio di residenza.
3. Il cane iscritto all'anagrafe dovrà essere contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo (microchip).
4. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di € 77,47 (sanzione applicata per ogni cane).
5. Chiunque, avendo iscritto il proprio cane all'anagrafe canina, ometta di far applicare il microchip, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di € 51,65 (sanzione applicata per ogni cane).
6. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata prioritariamente agli organi di Polizia Municipale del Comune che provvederà ad avvisare il competente servizio veterinario della ASL. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente identificati, il competente servizio veterinario provvederà all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché di quelle inerenti eventuali cure, sono a carico del proprietario. I cani trovati vaganti, non identificati, saranno catturati e iscritti all'anagrafe canina regionale secondo quanto previsto dalla L.R. 86/89 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4 – TRASFERIMENTO, SMARRIMENTO O MORTE DEL CANE

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani debbono segnalare al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano-Vasto i cambiamenti di proprietà o detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione, in caso di smarrimento o morte deve avvenire entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa dal luogo in cui è custodito di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di cambiamento di proprietà o detenzione la segnalazione deve avvenire per iscritto entro 15 giorni dalla cessione dell'animale.
3. Chiunque ometta di comunicare alla ASL i cambiamenti di titolarità della detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da € 51,60 a € 154,94.

ART. 5 – ABBANDONO E MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani e di qualsiasi animale comunque detenuto. Sono considerati abbandonati i cani divenuti abitualmente vaganti e quelli non reclamati, detenuti presso le strutture sanitarie autorizzate.

2. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali oppure causarne la morte.
3. La soppressione degli animali da affezione di proprietà può essere effettuata su richiesta del proprietario e per fondati motivi di ordine sanitario e/o sociale, ad opera esclusiva di un Medico Veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della ASL di Lanciano-Vasto, le motivazioni che hanno resa necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario provvederà ai successivi aggiornamenti anagrafici.
4. Chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, e chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge 20.07.2004, n. 189.
5. Contro il fenomeno del randagismo dei cani, nel Comune di Palombaro, in base al presente regolamento e alle normative vigenti di carattere nazionale, regionale e provinciale, è proibito l'abbandono dei cani, con la previsione per i trasgressori in qualunque modo individuati, delle sanzioni previste dalle normative vigenti e dal regolamento.

ART. 6 - CUSTODIA DEGLI ANIMALI

1. Chiunque detenga animali da affezione o accetta di occuparsene temporaneamente è responsabile della sua custodia, nonché della riproduzione, della salute e del benessere della prole. E' inoltre obbligato ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I proprietari o i detentori di cani devono assicurare la custodia dei loro cani e adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga. I cani a guardia di case, giardini e proprietà private devono essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.
3. Chiunque lascia libero o non custodisca con le debite cautele il proprio animale o ne affida la custodia a persona inesperta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 a € 258,10 (art. 672 c.p.), fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui l'ha in uso, è responsabile dei danni causati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

ART. 7 – ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ANIMALI

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 2 i cani devono essere tenuti al guinzaglio. Per i cani caratterialmente pericolosi di cui all'allegato all'ordinanza emessa dal Ministero della salute 09/09/03, è obbligatorio l'uso della museruola, oltre che del guinzaglio.
2. I cani, anche se muniti di guinzaglio e/o museruola devono essere sempre accompagnati da una persona fisica sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico.
3. Sono esenti da museruola e guinzaglio i cani pastore quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

4. Il Sindaco, con apposita ordinanza, può vietare anche il solo transito degli animali in predeterminate aree all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente ovvero temporaneo.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 a € 154,94.
6. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio nonché i cani accompagnatori dei non vedenti.

ART. 8 - TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore, il decoro, l'igiene di qualsiasi area, struttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica, con particolare riguardo per i parchi e aree riservate ai giochi dei bambini.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 a € 154,94 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ART. 9 - RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

1. Sulle aree identificate al comma 2 dell'art. 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai propri animali con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 a € 154,94.
3. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ART. 10 - AZIONI CONTRO IL FENOMENO DEL RANDAGISMO

1. Il Comune di Palombaro potrà stipulare convenzioni con strutture di ricovero autorizzate al fine di favorire il ricovero temporaneo e/o il recupero dei cani randagi ed inoltre potrà promuovere programmi sul territorio per favorire la lotta al randagismo anche attraverso la partecipazione dei cittadini e delle associazioni.

ART. 11 - SANZIONI

1. Ai sensi delle normative vigenti, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari o dalle disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative previste. In caso di reiterazione si applica il raddoppio della sanzione.

ART. 12 - VIGILANZA

1. Provvedono alla vigilanza e al controllo delle leggi e dei regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali, provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili Provinciali, i Servizi Veterinari delle ASL, le Guardie Zoofile e le Guardie Ecologiche Volontarie.
2. Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza e controllo il Comune può avvalersi previa formale convenzione della collaborazione a titolo volontario e gratuito di personale messo a disposizione dalle altre associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, nonché di altre associazioni di volontariato ovvero di associazioni esistenti nel territorio comunale che si organizzano in maniera specifica, per favorire l'attuazione in tutte le sue forme e quindi la realizzazione degli scopi del presente regolamento.

ART. 13 - INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONE NORME – NORME NON PREVISTE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento restano valide le disposizioni previste dalla legislazione e dai regolamenti di carattere nazionale, regionale e provinciale.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.